



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: D.L. n. 1/2012 conv. In L. n.7/2012 ed attività di opinamento delle parcelle da parte dei Collegi – applicazione della norma abrogativa del sistema tariffario - Circolare

In relazione alle conseguenze operative che la riforma delle professioni, con particolare riferimento al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (“Decreto crescita”), come convertito e modificato dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha comportato in merito alle attività dei Collegi in materia di opinamento delle parcelle professionali e come viene modificata l’attività di valutazione della congruità della prestazione professionale rispetto al compenso richiesto, riteniamo opportuno fornirvi i seguenti orientamenti.

Attività del Collegio di valutazione della congruità della prestazione ai fini della liquidazione del compenso

In via preliminare, si precisa che il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell’Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all’obiettivo importanza della prestazione.

Per “opinamento” si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l’indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.

L’art. 7 del D. Lgt. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 attribuisce al Collegio, fra gli altri, il potere tributario conferendo allo stesso la capacità di imporre una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, con facoltà di determinarne l’ammontare.

Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. - D.L. 1/2012 e art. 636 c.p.c.

L’art. 9, commi 1 e 4, del D.L. 1/2012 ha abrogato il sistema tariffario delle professioni regolamentate e di ogni disposizione che ad esse facesse riferimento. Pertanto, nulla il decreto ha disposto in merito alle attività di opinamento delle parcelle da parte degli ordini professionali, contenute all’art. 7 D.Lgs. Lgt n. 382/1944 oppure quanto dispone l’art. 636 c.p.c., in merito alla necessità di allegare il parere dell’ordine di appartenenza del professionista, che richiede un provvedimento monitorio ex art. 633 c.p.c.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Infatti, l'obbligatorietà del rilascio del parere del Collegio, è stabilito dall'art. 636 c.p.c., allorché è prescritto che *“la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che però devono ritenersi abrogate alla luce del nuovo decreto).*

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.

L'opinamento della parcella assume valore solo nella fase dell'emissione del decreto ingiuntivo (che è un procedimento sommario per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all'ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l'esistenza del debito, provvede all'emissione dell'intimazione a pagare nel termine di 40 gg., con l'espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt. 642 e ss c.p.c. e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata).

La parcella, vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

In luogo del procedimento sommario, di cui al decreto ingiuntivo, per il recupero del proprio credito è possibile avviare un processo ordinario di cognizione, ove non sarà necessario far opinare la propria parcella, in quanto, in questo caso, al professionista spetterà fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.

Applicazione del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012 – Abrogazione del sistema tariffario e applicazione dei criteri di congruità delle parcelle ai fini della liquidazione dell'onorario nel tempo.

Innanzitutto, deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del Collegio di esprimersi sulla congruità della parcella. L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso.

In nessuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei Collegi ovvero degli Ordini si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l'art. 2233 c.c., né l'art. 636 c.p.c., né soprattutto l'art. 7, comma 2, del D. Lgs Lgt. 23 novembre 1944. n. 382 – che tale potere istituisce – devono ritenersi abrogati.

La funzione di opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso: ciò che cambia è, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni seguenti.

1) Nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, il Collegio dovrà fare riferimento alle tariffe, se il relativo procedimento è stato instaurato prima del 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12, come mod. in sede di conversione).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 26 ottobre 2012 Prot. 5798-50/AP/ff

Analogamente a ciò che avviene in tema di applicazione nel tempo delle norme processuali, ed in virtù del generale principio di non retroattività della legge (art. 10 disp. prel. c.c.), deve ritenersi, infatti, che i procedimenti di opinamento instaurati sotto la vigenza delle abrogate tariffe continuino ad essere disciplinati, anche con riferimento al parametro di giudizio, dalla normativa vigente al momento della loro instaurazione.

2) Per quanto concerne le attività di opinamento condotte successivamente all'abrogazione delle tariffe, permanendo la funzione medesima, il Collegio può fare riferimento alla gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi, indicata dall'art. 2233 c.c.. Ciò significa che, in mancanza dell'accordo tra le parti ed in conseguenza dell'abrogazione di ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, il Collegio può fare riferimento, sia agli "usi" (previsto dal codice civile), che, in estremo subordine, ai parametri ministeriali, di cui al D.P.R. n. 140/2012, pur non essendo a ciò obbligato.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento del Collegio è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c., ma anche l'art. 7, comma 2, del D. lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che Consiglio del Collegio ed organo giurisdizionale facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

D'altro canto il Collegio, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/2012, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto.

I nuovi "parametri", infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

Alla stregua di quanto precede i Collegi provinciali sono invitati a sensibilizzare i propri iscritti circa la necessità di procedere alla formalizzazione degli incarichi ricevuti dai committenti, provvedendo ad identificare in dettaglio le attività commissionate i compensi pattuiti curando in particolare di farsi autorizzare espressamente l'eventuale conferimento di incarichi specialisti ad altri professionisti.

A tal fine, si allega una bozza di disciplinare di incarico tipo, il quale potrà essere personalizzato di volta in volta in ragione della tipologia di incarico.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER
PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE**

BOZZA

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE
RESE NEI CONFRONTI DI COMMITTENTI PRIVATI**

L'anno , addi del mese di in
tra il sottoscritto nato a
residente a in via
cod. fisc. P.IVA

tel. cell. fax

indirizzo email

in qualità di , di seguito denominato "committente"

..... e il
..... di seguito indicato come "professionista",
con studio in via
cod. fisc. P.IVA iscritto all'albo professionale
..... della provincia di al n.
tel. cell. fax

indirizzo email

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
NATURA E OGGETTO DELL'INCARICO**

1. Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico fiduciario sotto precisato per i lavori di
nel comune di:
per un importo presunto delle opere di € (di euro)

- studio di fattibilità/rilievo
- progettazione
- direzione lavori
- verifiche/collaudi
- misure e contabilità
- coordinamento sicurezza
- consulenza

Nei settori

- Edilizia
- Strutture
- Impianti
- Viabilità
- Idraulica
- Tecnologia dell'informazione
- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione
- Agricoltura e foreste, sicurezza alimentare
- Territorio urbanistico
- Prevenzione incendi
- Sicurezza

**ART. 2
PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA**

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

ART. 3
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il professionista è tenuto a svolgere con diligenza l'incarico e a fornire la propria opera con scienza e coscienza.
2. Il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione delle prestazioni oggetto dell'incarico.
3. Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di Sua fiducia, sulle quali attività il professionista si impegna a vigilare per assicurare la conformità e la congruenza del lavoro con la pianificazione generale di cui al presente incarico. Resta inteso che la responsabilità relativa alla esecuzione delle attività / opere, oggetto del presente contratto, è a carico del professionista.
4. Il professionista nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni sopraindicate.
5. Il professionista avrà cura di collaborare con gli altri professionisti incaricati per la stessa opera fornendo, in tempo debito, documentazione ed elaborati al fine di rendere un progetto coordinato
6. Negli elaborati inerenti l'incarico, dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati e descritti, con chiara simbologia, tutti gli interventi oggetto di protezione
7. Gli elaborati inerenti l'incarico, comprensivi di grafici, saranno presentati al committente in alternativa:
 - n° 2 copie su supporto cartaceo;
 - n° 1 copia su supporto informatico PDF.Eventuali copie aggiuntive, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, richieste dal committente saranno imputate al costo.
8. Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi, che comportino modifiche nell'impostazione progettuale, il professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche, ma avrà diritto ad ulteriore compenso da definire previamente con il committente.
9. Nell'eventualità che in corso di esecuzione della prestazione il committente ritenga necessario introdurre modifiche o aggiunte a quanto stabilito all'art. 2, il professionista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati richiesti, per i quali avrà diritto ad un ulteriore compenso da definire previamente con il committente.
10. Qualora si rendesse necessario, in relazione al tipo ed alle modalità dell'incarico conferitogli, il professionista è autorizzato a ricorrere all'opera o alla consulenza di altro professionista di fiducia, anche laureato. Con la sottoscrizione del presente incarico, il committente autorizza espressamente la scelta fiduciaria del professionista, che rende insindacabile, dando per rato e valido il suo operato, senza onerarne di ulteriori comunicazioni.
11. Segretezza e privacy: tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui il professionista verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; il professionista si impegna a non comunicarli a terzi, se non in relazione all'incarico stesso, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi del committente. Il professionista si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.)

ART. 4
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1. Il committente fornisce al professionista la seguente documentazione per l'espletamento dell'incarico, della quale garantisce / non garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

2. Per eventuali prestazioni professionali integrative o specialistiche, affidate con incarico diretto da parte del committente ad altri professionisti di cui dovranno essere forniti:

- nominativi e relativa attività;
- indirizzo del domicilio e indirizzo telematico;
- numero di telefono e di fax.

il committente dovrà espressamente esentare con il presente incarico qualsiasi loro responsabilità in merito e dovrà nel contempo impegnarli a fornire in tempo debito tutti gli elaborati, relativi alle loro prestazioni, nonché la documentazione tecnica dei vari fornitori con indirizzi e numeri telefonici.

ART. 5 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

- 1 L'incarico così come descritto negli art. 1 e 2 sarà sviluppato e completato entro i seguenti termini, salvo cause di forza maggiore:
- a)
 - b)
 - c)
- 2 La redazione di varianti (di cui al successivo art. 6) potrà comportare una modifica dei tempi contrattuali, la cui entità sarà determinata di comune accordo tra il committente ed il professionista incaricato.
- 3 Non saranno computati nei periodi precedentemente esposti i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri autorizzativi degli Enti preposti (VV.FF., Soprintendenza Beni Ambientali, etc.), qualora richiesti, ed i tempi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Gli onorari e il rimborso delle spese per le prestazioni professionali elencate negli art. 1 e 2, sono determinati tenendo conto (come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 1/12 convertito dalla L. 27/12):
- a) costo presunto dell'opera;
 - b) adempimenti e attività necessarie per la sua completa e corretta esecuzione delle singole prestazioni;
 - c) difficoltà, complessità e quantità delle singole prestazioni;
 - d) presunto ammontare degli oneri e delle spese d'ufficio necessarie per la esecuzione delle prestazioni.
2. Il compenso complessivo da corrispondere al professionista ammonta pertanto in via presuntiva a €, così distinto per le varie fasi in cui si articola l'incarico:
- | | |
|--------------|---------|
| A) per | € |
| B) per | € |
| C) per | € |
| Totale | € |
- diconsi euro
- a cui vanno aggiunti, e sono a carico del committente, gli oneri di Legge in vigore all'atto della fatturazione/pagamento attualmente costituiti dal contributo cassa di previdenza (4%) e IVA (21%).
3. I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese di ufficio imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le anticipazioni per conto del committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.
4. Le spese extra a quelle dell'ufficio, qui sotto elencate ed oggettivi maggiori oneri, non specificatamente previsti dall'accordo, il tutto documentato dal professionista, potranno comportare una variazione dell'onorario in ragione del% (max 10%).

A titolo di esempio le spese estranee sono qui sotto citate:

- a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito industriale ed ai suoi collaboratori. Le spese di viaggio sulle ferrovie, piroscafi, aerei, etc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari, quali vagoni letto e simili) per il professionista e per i suoi aiuti. Le spese di percorrenza su strade con mezzi propri, sono

rimborsate secondo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, art. 3. comma 1 del D. Lgs 02/09/97, n. 314;

- b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
 - c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;
 - d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati;
 - e) le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione disegni eccedenti la prima copia, fotocopie, etc.;
 - f) le spese di traduzione in lingue estere delle relazioni o di diciture su elaborati grafici;
 - g) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni e/o elaborati grafici e diritti catastali;
 - h) i diritti spettanti ai lavoratori di prova dei materiali ed agli istituti scientifici e di noleggio strumenti tecnici e scientifici di uso non corrente.
5. I compensi come sopra determinati sono comprensivi di spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico. Le anticipazioni per conto del committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.
6. Le varianti al progetto, l'aggiornamento dei prezzi, la perizia suppletiva o modificativa ridetermineranno l'importo del compenso con l'aggiornamento del presente disciplinare.
7. Ove il committente successivamente alla data dell'incarico richiedesse di procedere per lotti alla completa esecuzione, stante il maggior impegno ed i maggiori oneri, rispetto al disciplinare, si procederà ad una revisione del presente disciplinare.
8. Le sottoelencate prestazioni, non comprese fra quelle previste nell'art. 3, saranno compensate a vacazione in base ai seguenti importi, integrati dagli oneri di Legge:
- a) al tecnico €/h imponibile €
 - b) all'aiutante €/h imponibile €
 - A) prestazione con sopralluoghi, indagini, etc. imponibile €
 - B) prestazione imponibile €

ART. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

1. L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di nota pro forma (avviso di parcella), come segue:
- a) alla firma del presente disciplinare 1° acconto pari al%;
 - b) alla consegna degli elaborati 2° acconto pari al%;
 - c) alla presentazione degli S.A.L. vari acconti pari al%;
 - d) alla presentazione della nota finale saldo entrogg.
2. Ogni singolo acconto sarà pagato dal committente entro 30 gg. dal ricevimento della relativa nota ed il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario al codice IBAN oppure con assegno circolare.
3. Le fatture saranno emesse all'atto del pagamento ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i..

ART. 8 PROROGHE, PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE

1. Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico per cause non imputabili al professionista, opportunamente comunicate al committente, questi, di comune accordo, concederà proroghe per iscritto all'espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva.
2. Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il committente procederà immediatamente con regolare nota scritta affinché il professionista si possa uniformare a quanto convenuto.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili al

professionista incaricato, verrà applicata una penale del ____% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

4. Il committente potrà a propria discrezione e dandone comunicazione scritta, richiedere la sospensione temporanea dell'esecuzione della prestazione.
In tal caso il committente corrisponderà al professionista entro 30 (trenta) gg. dalla data di sospensione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione, previa emissione della relativa nota proforma.
5. Salvo successivo diverso accordo fra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il committente non dia istruzioni di riprendere l'esecuzione entro gg. dalla comunicazione di sospensione.
6. Il committente potrà recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
7. Nel caso in cui l'incarico professionale dovesse essere risolto oppure sospeso in via definitiva, al professionista incaricato verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spese ed oneri, oltre al compenso proporzionato all'incarico, eseguito una maggiorazione del 25%.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il professionista in applicazione degli art. 4 e 9 della Legge n° 27 del 24/03/2012, dichiara di essere assicurato per i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale presso la Compagnia con sede in con polizza n. in corso di validità, con un massimale di copertura garantita pari ad €.....;
2. A richiesta del committente il professionista è tenuto in ogni momento ad esibire copia della polizza assicurativa professionale, che avrà l'obbligo di mantenere attiva con gli stessi parametri di tutela fino al completamento dell'attività qui affidatagli.

ART. 10 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possa essere sollevata eccezione di sorta.
2. Il professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41, con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 4 della L.d.A., relativamente alle modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
3. Il committente, fatta salva la proprietà intellettuale del progettista, potrà pubblicare la documentazione fornita dal progettista, in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con l'obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del progettista

ART. 11 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

1. Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all'art. 7 del presente contratto, spettano al professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora in misura pari al saggio di interessi della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali (art. 5, comma 1, D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231), nonché il diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6, comma 1 D. Lgs 9, ottobre 2002, n. 231).
2. Qualora il ritardo nel pagamento superi i gg., è data facoltà al professionista di sospendere o recedere (dal)l'incarico professionale, previa diffida da comunicare al committente a mezzo di lettera raccomandata A.R., con riserva di tutela del credito maturato ai sensi dell'art. 2226 C.C..

ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso di contestazione sull'entità dei compensi spettanti al professionista, ove le parti non addivengano ad una risoluzione in via bonaria nel termine di giorni, la stessa potrà essere sottoposta a parere di congruità dal collegio di appartenenza del professionista, previo deposito degli elaborati inerenti l'attività espletata. Il collegio professionale, in sede disciplinare, può esaminare l'adeguatezza del preventivo rispetto all'importanza della prestazione resa (opera).
2. Tutte le controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico e non fossero definite in via bonaria e, comunque, previo espletamento delle modalità riportate al comma 1 saranno, nel termine di giorni dalla mancata conciliazione, deferite alla camera di conciliazione presso

E' sempre riservato il ricorso al giudice ordinario il quale, a norma dell'art. 2233 del C.C., potrà ricorrere all'utilizzo dei "parametri" ministeriali o applicare il principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera e al decoro professionale.

3. In pendenza del giudizio arbitrale ovvero del procedimento di mediazione le parti non sono sollevate dagli obblighi previsti nel presente disciplinare, per tutto ciò che non è oggetto del giudizio arbitrale.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, dal regolamento professionale - per quanto non in contrasto con il DL 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 - e dalle altre disposizioni di legge comunque applicabili.
2. Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere domicilio in, presso la sede dello studio professionale. Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

il COMMITTENTE

Il committente dichiara sotto la propria responsabilità che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti sono stati regolarmente risolti.

il PROFESSIONISTA

Il professionista accettando l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Esempi di prestazioni professionali di cui all'art. 2

1. L'incarico professionale prevede le prestazioni in seguito indicate, escludendo ogni ulteriore prestazione non espressamente precisata che potrà essere regolata con separata e diversa pattuizione.
 - Studio di fattibilità
 - Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, DPR 207/10)
 - Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, DPR 207/10)
 - Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
 - Stime e valutazioni
 - Sintetiche
 - Particolareggiate
 - Analitiche
 - Rilievi, studi e analisi
 - Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive
 - Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali
 - Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)
 - Controlli ed analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali
 - Valutazioni della qualità di processo e di prodotto
 - Consulenze e curatele
 - Consulenze e curatele aziendali
 - Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica, atto fitolatrigo
 - Relazioni tecniche e specialistiche
 - Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari
 - Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS – VIA – AIA
 - Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni
 - Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale
 - Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro
 - Piani economici
 - Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
 - Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica
 - Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali
 - Progettazione preliminare
 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), DPR 207/10)
 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), DPR 207/10)
 - Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, DPR 207/10 - art. 164 D, DLgs 163/06 - art. 1, comma 3, all. XXI)
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art. 17, comma 3, lettere b), c), DPR 207/10 - art. 164, D. Lgs 163/06 - art. 7, all. XXI)
 - Relazione di indagine geotecnica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)
 - Relazione di indagine idrologica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)

- Relazione di indagine idraulica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine sismica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine archeologica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine geologica (art. 19, comma 1, DPR 207/10)
- Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, D. Lgs 163/06). Relazione tecno-alimentare
- Studio di inserimento urbanistico (art. 164, D. Lgs 163/06 - art. 1 comma 2, lettera l), all. XXI)
- Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare /art. 17, comma 3, lettera a) DPR 207/10)
- Prime indicazioni di progettazione antincendio (DPR 151/11)
- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
- Studio di prefattibilità ambientale/sicurezza alimentare
- Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
- Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
- Progettazione definitiva
- Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), DPR 207/10)
- Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), DPR 207/10)
- Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), DPR 207/10)
- Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), DPR 207/10)
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
- Relazione di indagine geotecnica (art. 26, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine idrologica (art. 26, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine idraulica (art. 26, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine sismica (art. 26, comma 1, DPR 207/10)
- Relazione di indagine geologica (art. 26, comma 1, DPR 207/10)
- Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26, DPR 207/10 – cap. 8.5, DM 14/01/08)
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 26, DPR 207/10)
- Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26, DPR 207/10 – cap. 8.5, DM 14/01/08)
- Progettazione integrale e coordinata. Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, D. Lgs 163/06)
- Elaborati di progettazione antincendio (DPR 151/11)
- Pratiche denuncia impianti di riscaldamento secondo DM 1/12/75 (ex ISPESL)
- Relazione paesaggistica (D. Lgs 42/04)
- Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 – DPCM 512/97)
- Relazione tecnica di cui alla Legge 10/91 (D. Lgs. 192/05 corretto dal D. Lgs. 311/06 e ss. mm. ii.)
- Diagnosi e attestato di qualificazione energetica degli edifici (DPR 59/09), esclusi i rilievi e le indagini
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la relazione del PSC
- Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA – VAS – AIA).
- Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare
- Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

- Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva
- Piani urbanistici esecutivi, piano di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale
- Progettazione Esecutiva
- Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), DPR 207/10)
- Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), DPR 207/10)
- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), DPR 207/10)
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h) DPR 207/10)
- Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), DPR 207/10)
- Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, D. Lgs 163/06)
- Piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza alimentare
- Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
- Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
- Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
- Supporto al RUP: per la validazione del progetto
- Pianificazione e programmazione
- Pianificazione
- Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale
- Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitolatrici
- Programmazione economica, territoriale, locale e rurale
- Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistica territoriale ambientale e alla difesa del suolo
- Direzione dei lavori
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art. 148, DPR 207/10)
- Liquidazione (art. 194, comma 1, DPR 207/10)
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, DPR 207/10)
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, D. Lgs 163/06)
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art. 149, D. Lgs 163/06)
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art. 150, D. Lgs 163/06)
- Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art. 161, DPR 207/10)
- Contabilità dei lavori a misura (art. 185, DPR 207/10)
- Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, DPR 207/10)
- Certificato di regolare esecuzione (art. 237, DPR 207/10)
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione
- Coordinamento della sicurezza antincendio
- Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della DL e della CSE
- Monitoraggi

- Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitolatrici, faunistici, agronomici, zootecnici
- Ricerche, statistiche ed analisi swot
- Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale
- Verifiche e collaudi
- Collaudo tecnico amministrativo (parte II, titolo X, DPR 207/10)
- Revisione tecnico contabile (parte II, titolo X, DPR 207/10)
- Liquidazione, patrocini ed arbitrati
- Collaudo statico (cap. 9, DM 14/01/08)
- Collaudo tecnico funzionale degli impianti (DM 22/01/08, n. 37)
- Dichiarazione di rispondenza DI.RI.
- Valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti, certificazioni relative
- Attestato di certificazione energetica (art. 6, D. Lgs 311/06), Decreto 26/06/2009).
- Attestato di collaudo e certificazioni di qualità

BOZZA